

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 23/03/2023****OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2023 - CONFERMA ALIQUOTE, SCAGLIONI E DETRAZIONE**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di Marzo alle ore 15:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in forma mista (in presenza e da remoto) art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
BIANCARELLI RICCARDO	X	
CECCARELLI STEFANO	X	
BRUNETTI ALESSANDRO (collegato da remoto)	X	
FIORUCCI MICHELE	X	
PINNA FRANCESCA	X	
MORELLI EMILIO	X	
POMPEI MIRKO	X	
RAGNI CALZUOLA MATTEO	X	
MARTINELLI MATTIA	X	
SEBASTIANI FRANCESCO	X	
GAGGIOTTI GIORGIA	X	
ZACCAGNI FRANCESCO	X	
ANASTASI LORENA (collegata da remoto)	X	
PRESCIUTTI CINTI MARZIO		X
BALDINELLI ANGELO	X	
CARINI MICHELE	X	
VENTURI SABINA	X	
RUGHI RODOLFO	X	
SALCIARINI MAURO (collegato da remoto)	X	
GORACCI ORFEO	X	
FARNETI FILIPPO		X
CARDILE MARCO (collegato da remoto)	X	
VERGARI GIORGIA (collegata da remoto)	X	
MANCA GIOVANNI		X
TOTALE	22	3

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FIORUCCI MICHELE, MORELLI EMILIO, CARINI MICHELE. Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano precisa che il punto iscritto avente ad oggetto: *“ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 2023 – CONFERMA ALIQUOTE, SCAGLIONI E DETRAZIONE”* è stato trattato e discusso in maniera accorpata con delibera di consiglio comunale n. 31 del 23.03.2023 e pertanto mette in votazione il punto facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo).

[Proposta di deliberazione n.33 del 13/03/202]

Visti:

- *l’art. 48, comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della L. 16.6.98, n. 191;*
- *il D.Lgs del 29.9.1998, n. 360, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche);*

Premesso che:

- *con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28.12.2018 è stata istituita, a partire dall’anno 2019, l’addizionale comunale nelle misure di progressività reddituale da applicare agli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale;*
- *con la suddetta deliberazione è inoltre stata stabilita una fascia di esenzione dall’imposizione da addizionale comunale nella misura di € 12.000,00 che non costituisce franchigia per i redditi superiori;*
- *con deliberazioni di Consiglio Comunale successive sono state riconfermate le suddette previsioni regolamentari;*
- *con legge n. 234 del 30.12.2021, legge di Bilancio per l’anno 2022, sono state modificate le fasce di reddito per l’applicazione dell’IRPEF riducendole da cinque a quattro;*
- *con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2022 sono stati approvati i nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote di tassazione così come di seguito riportati:*
 - ✓ *da € 0,00 a € 15.000,00 - 0,65%;*
 - ✓ *da € 15.001 a € 28.000,00 - 0,70%;*
 - ✓ *da € 28.001 a € 50.000,00 - 0,75%;*
 - ✓ *oltre € 50.000,00 lo 0,80%.*

Vista la delibera di Giunta Comunale n 30 del 03.03.2023 con la quale la Giunta esprime indirizzo affinché vengano confermate, per l’anno 2023, le aliquote all’addizionale all’IRPEF così come la soglia di esenzione del 2022;

Ritenuto opportuno per l’anno 2023 confermare quanto stabilito per l’anno 2022 ovvero: mantenimento della soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF sino a € 12.000,00 e applicazione dell’addizione secondo lo schema sotto riportato:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
<i>fino a 15.000 euro</i>	<i>0,65 punti percentuali</i>
<i>oltre 15.001 euro e fino a 28.000</i>	<i>0,70 punti percentuali</i>



<i>oltre 28.001 euro e fino a 50.000</i>	<i>0,75 punti percentuali</i>
<i>oltre 50.000 euro</i>	<i>0,80 punti percentuali</i>

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs 360/98, l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. F) del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e che l'art. 1, comma 142, della L. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all'IRPEF al Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla I^a Commissione Consiliare nella seduta del _____;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed allegati all'originale del presente atto;

SI PROPONE DI DELIBERARE:

1) di confermare per l'anno 2023 ai fini dell'applicazione della misura dell'addizionale all'IRPEF quanto già stabilito per l'anno 2022 ovvero:

- ✓ la soglia di esenzione per i redditi sino ad € 12.000,00 al di sotto della quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo, non costituendo detta soglia franchigia alcuna;
- ✓ aliquote addizionale comunale all'IRPEF secondo lo schema di seguito riportato:



<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Aliquota in percentuale</i>
<i>fino a 15.000 euro</i>	<i>0,65 punti percentuali</i>
<i>oltre 15.001 euro e fino a 28.000</i>	<i>0,70 punti percentuali</i>
<i>oltre 28.001 euro e fino a 50.000</i>	<i>0,75 punti percentuali</i>
<i>oltre 50.000 euro</i>	<i>0,80 punti percentuali</i>

- 2) *di dare atto infine che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, entro il termine perentorio del 20 dicembre.*

Il Presidente del Consiglio Ceccarelli, ricorda che il punto è stato esaminato dalla I Commissione Consiliare nelle sedute del 16 – 17 - 21.03.2023 precisando che la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (*come da registrazione conservata agli atti della Segreteria*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in forma mista (in presenza e da remoto) art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale e si considera tenuta nella sede comunale, Sala Consiliare, alla copresenza del Presidente e del Segretario Generale;

Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni;

Vista la proposta così come riportata in premessa;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. F) del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e che l'art. 1, comma 142, della L. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all'IRPEF al Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla I^a Commissione Consiliare nelle sedute del 16 – 17 – 21 marzo 2023;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed allegati all'originale del presente atto.

Per tutto quanto in premessa

Alla presenza di n. 22 Consiglieri (n. 17 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa in forma palese e nominale come di seguito si riporta.

Favorevoli n. 14

Contrari n. 8 (Baldinelli – Rughi – Salciarini – Venturi – Carini – Cardile – Vergari – Goracci).



DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2023 ai fini dell'applicazione della misura dell'addizionale all'IRPEF quanto già stabilito per l'anno 2022 ovvero:

- ✓ la soglia di esenzione per i redditi sino ad € 12.000,00 al di sotto della quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo, non costituendo detta soglia franchigia alcuna;
- ✓ aliquote addizionale comunale all'IRPEF secondo lo schema di seguito riportato:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
fino a 15.000 euro	0,65 punti percentuali
oltre 15.001 euro e fino a 28.000	0,70 punti percentuali
oltre 28.001 euro e fino a 50.000	0,75 punti percentuali
oltre 50.000 euro	0,80 punti percentuali

2) di dare atto infine che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, entro il termine perentorio del 20 dicembre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata:

Alla presenza di n. 22 Consiglieri (n. 17 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa in forma palese e nominale come di seguito si riporta.

Favorevoli n. 14

Contrari n. 8 (Baldinelli – Rughi – Salciarini – Venturi – Carini – Cardile – Vergari – Goracci).

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Bianchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stefano Ceccarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale